




TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE



Protocollo sul conferimento degli incarichi ex art. 5, comma 3, d. lgs. n. 14/2019
(Codice della Crisi di Impresa)

Il Presidente e i Giudici della Seconda Sezione Civile,
letto l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi CCII),
considerate le Linee Guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura in
materia di Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali (delibera di *Plenum*
in data 20 luglio 2022),

provvedono

all'adozione del protocollo per l'attuazione dei principi di trasparenza, rotazione
ed efficienza nelle nomine dei professionisti nell'ambito delle procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza.

I. Ambito di applicazione.

Il protocollo si applica al conferimento dei seguenti incarichi previsti dal Codice
della Crisi, in particolare:

- ausiliario nel concordato semplificato (art. 25 *sexies*);
- liquidatore nel concordato semplificato (art. 25 *septies*);
- pre-commissario (art. 44);
- commissario giudiziale nel concordato preventivo (art. 47);
- liquidatore nel concordato preventivo (art. 114);
- commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione (artt. 40-48);
- curatore nella liquidazione giudiziale (art. 49);
- commissario giudiziale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64 *bis*);
- commissario nel concordato minore (art. 74 ss.);
- ausiliario nella composizione negoziata (art. 22 ss.)

- liquidatore nella liquidazione controllata (quando ricorrano i giustificati motivi ex art. ex art. 270 comma 1 lett. b).

II. Principi generali.

Il protocollo è strumento di “attuazione” dei criteri e dei principi generali che governano le nomine, quali sanciti dagli art. 5 e 358 del Codice della crisi.

L’attività del giudice in merito al conferimento degli incarichi è diretta in via principale a garantire l’interesse pubblicistico al regolare svolgimento ed al buon esito della procedura concorsuale, i quali richiedono, anche in ragione della spiccata specializzazione della materia e della inerenza della stessa a profili molteplici e spesso difficili da bilanciare (quali la salvaguardia degli interessi dei creditori e la conservazione dei valori patrimoniali delle imprese), l’intervento di professionisti dotati, oltre che di profili deontologici cristallini, di elevata preparazione nelle materie coinvolte e capacità di operare in coerenza con gli indirizzi dell’ufficio.

La scelta del professionista è perciò basata su una valutazione complessiva ispirata all’efficienza del sistema.

Se ne trae conferma dalle previsioni dell’art. 358 CCII, che disciplina i “*requisiti per la nomina agli incarichi delle procedure*”.

La norma, oltre ad individuare i soggetti che possono essere investiti dell’ufficio di curatore, commissario e liquidatore giudiziale (art. 358, comma 1)¹, contempla i casi di incompatibilità² e poi significativamente indica nella professionalità l’indispensabile presupposto della nomina.

¹ a) iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) studi professionali associati o società di professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

² Non possono essere nominati all’incarico il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa e chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura (art. 358, comma 2).

Tale disciplina va peraltro coordinata con quella ex art. 125, comma 3, CCII, a mente della quale al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell’art. 49, comma 3, lettera b) ed al coadiutore nominato a norma dell’art. 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 *bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai

L'art. 358, comma 3 lett. b), CCII prescrive invero che l'autorità giudiziaria effettui le nomine in modo da assicurare *“l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni”*.

D'altro canto, l'art. 358, comma 3 lett. c), CCII dispone che si tenga conto *“delle esigenze di trasparenza e di rotazione degli incarichi”* (con ciò richiamando le previsioni dell'art. 5, comma 1).

Dalle prescrizioni anzidette emerge chiaramente che:

- specie per quanto riguarda i curatori, le nomine debbano ricadere su professionisti che siano in grado di svolgere in autonomia le attività richieste dall'incarico, senza dover ricorrere in maniera sistematica ai coadiutori, chiaro essendo che *“l'espletamento in prima persona delle incombenze dell'ufficio rende il curatore maggiormente consapevole delle peculiarità della procedura e dei suoi risvolti, consentendogli di cogliere le sfumature anche potenzialmente significative per le sorti della stessa, sfumature che un coadiutore – investito solo di una porzione della stessa – potrebbe non rilevare”*³;

- debba trattarsi di professionisti muniti di adeguata struttura organizzativa, che conoscano gli indirizzi operativi e le prassi dell'ufficio e posseggano un'approfondita conoscenza specialistica⁴;

- debbano essere assicurate la turnazione e rotazione degli incarichi, ma nel rispetto del principio di efficienza in modo che, posto che la specializzazione del settore ed il mantenimento dei parametri sopra citati comportano per i professionisti costi ed investimenti di notevole entità, sia assicurata una certa stabilizzazione ed un

termini del quale: *“Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”*.

³ Così le “Linee guida” del CSM sulle Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali, capitolo 3, paragrafo 2, pagina 33.

⁴ Da qui l'importanza delle *“risultanze dei rapporti riepilogativi”* e *“degli incarichi in corso”*, quali mezzi di verifica dell'efficienza delle attività di accertamento del passivo, di liquidazione e recupero dell'attivo, della tempestività e completezza degli atti e dei risultati conseguiti in termini di attivo realizzato e passivo accertato nonché della durata delle procedure.

numero di incarichi idonei a garantire adeguata remunerazione, così come rimarcato nelle Linee Guida del CSM⁵.

In ragione di siffatti principi e direttive, la Sezione ritiene che sia utile dare continuità alla prassi dell'ufficio e tenere (ed aggiornare) un elenco interno contenente:

- i professionisti nominabili;
- l'annotazione, per ciascuno di essi, degli incarichi conferiti e del giudice delegato della procedura e, per quanto soprattutto riguarda le liquidazioni giudiziali ed i concordati preventivi, le indicazioni relative alla complessità dell'incarico ed ai presumibili valori di attivo.

Trattasi di uno strumento sussidiario dell'attività giurisdizionale di conferimento dell'incarico nelle singole procedure, perché consente di monitorare le nomine ed assicurare la dovuta turnazione delle stesse, la quale va assicurata anche tenendo conto della data di conferimento dell'incarico, della complessità della procedura e remuneratività della stessa⁶.

Proprio perché strettamente inerente alla funzione giurisdizionale ed estraneo alla funzione amministrativa, l'elenco ha natura rigorosamente riservata e non può essere reso pubblico né accessibile da parte di terzi⁷.

Tale riservatezza non è incompatibile con il principio di trasparenza, che opera sul diverso piano della indicazione – che si vuole in questa sede fornire – dei criteri di formazione e di aggiornamento dell'elenco.

⁵ Che sul punto evidenzia: *“per consentire un'efficace gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione pare opportuno poi che si individui il numero approssimativo di incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti ... coordinando tale necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di un'adeguata professionalità e remunerazione”* (pag. 36 delle Linee guida).

⁶ Vanno, infatti, evitati sia il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati nel tempo sia la concentrazione delle procedure più redditizie in capo a pochi professionisti: pagine 35 e 37 delle Linee Guida.

D'altro canto, va considerato che le procedure di liquidazione giudiziale (come già quelle di fallimento) sono spesso lente nel loro sviluppo, ma, dopo una prima fase di intenso impegno lavorativo, divengono meno assorbenti: il numero elevato di procedure assegnate può dunque dipendere dalla pendenza di procedure assai datate, ma questa circostanza non può impedire le nuove assegnazioni, perché diversamente si disperderebbero le migliori professionalità ed esperienze.

⁷ Come riconosciuto con delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24.01.2024.

III. Criteri di formazione dell'elenco.

III - 1. Premessa.

Ai fini della formazione dell'elenco, la Sezione ritiene di indicare il numero approssimativo degli incarichi da assegnare in un dato lasso temporale a ciascun professionista e di ridurre il più possibile il numero dei professionisti inclusi. Diversamente opinando, ove cioè si ritenesse di poter inserirvi un numero eccessivamente elevato di professionisti, si correrebbe il rischio di assegnare a ciascuno un numero esiguo di procedure. Con evidente danno per i valori della efficienza e della specializzazione.

L'esperienza maturata evidenzia che la maggior parte delle procedure (di liquidazione giudiziale, come già di fallimento) non presenta attivo oppure presenta un attivo sufficiente appena al pagamento delle spese di procedura. Nondimeno, anche per esse i curatori sono chiamati a svolgere diversi adempimenti: si pensi alle relazioni preliminari, alle comunicazioni ai creditori ed all'accertamento del passivo. Se si considera che la remunerazione che per queste spetta è assai modesta (il compenso minimo a carico dell'erario è pari ad euro 811,35), risulta evidente che dette procedure finiscono per essere considerate come un peso anziché un beneficio.

Ne consegue che il numero complessivo degli incarichi, quantomeno sul piano dei compensi, non è molto significativo e che esso va correlato con il fattore qualitativo, tenendo conto delle procedure che presentano un attivo rilevante.

Riguardo all'altro aspetto rilevante (di delimitazione del numero dei professionisti da inserire), va evidenziato che negli ultimi anni i dati statistici indicano un calo delle procedure pendenti, che alla data del 30.06.2019 risultavano pari a n. 1448, mentre alla data del 30.06.2023 sono risultate in n. 1089.

In ragione di siffatte valutazioni e considerazioni, la Sezione ritiene che:

- 1) debba essere previsto per ciascun professionista iscritto il conferimento tendenziale per ciascun anno di tre/quattro incarichi, di cui tre poco remunerativi e uno con attivo;
- 2) il numero massimo di professionisti da inserire nell'elenco debba essere fissato in 100 unità.

III-2. Requisiti per l'inserimento nell'elenco.

Rilevano, innanzitutto, i requisiti previsti dall'art. 358 comma 1 CCII e dagli artt. 92, 114 e 125 CCII.

Possono essere perciò nominati (e vanno perciò inseriti nell'elenco) soltanto:

- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società di professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti di cui al periodo che precede ed in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- i soggetti sopra elencati che siano iscritti all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal codice e che siano perciò in possesso dei requisiti per l'iscrizione, la cui verifica è demandata al Ministero della giustizia (art. 356 CCII).

Si ritengono poi rilevanti le esigenze di rinnovamento ed il tendenziale criterio della territorialità.

Per un verso, infatti, deve consentirsi ai professionisti già nominati di portare a termine gli incarichi favorendo al contempo l'inserimento di giovani professionisti e, per un altro verso, va assicurata l'uniforme applicazione di prassi ed indirizzi giurisprudenziali.

Per questi motivi, non sono inseriti nell'elenco:

- coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età;
- i professionisti non iscritti agli albi locali (pur restando salvi i casi in cui la peculiarità o complessità della procedura giustifichi una differente scelta).

Sono poi valutati come titoli di merito ai fini dell'inserimento nell'elenco:

- il possesso di un'adeguata struttura professionale, che consenta di usufruire di consulenza fiscale e tributaria di soggetti appartenenti al medesimo studio o di

personale di segreteria in grado di gestire le infrastrutture telematiche ecc. (senza oneri per la procedura):

- il possesso di titoli accademici riconosciuti nelle materie di pertinenza;
- la partecipazione, anche quali relatori, ad attività di formazione ulteriori rispetto a quelle prescritte per l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII;
- il possesso di comprovate e consistenti esperienze nella materia concorsuale;
- i risultati dell'attività svolta in occasione di precedenti incarichi.

Infine, si rimarca che non possono essere inseriti nell'elenco né ricevere nuovi incarichi:

- coloro che sono stati revocati da precedenti incarichi per grave inadempimento;
- i soggetti di cui all'art. 358, comma 1 lett. c), CCII, nell'ipotesi in cui la società amministrata o controllata (o le società collegate e/o controllate) abbia in corso o abbia avuto accesso, negli ultimi cinque anni, ad una qualunque procedura regolata dal Codice della crisi.

III-3. Struttura e modifiche dell'elenco.

L'individuazione concreta dei professionisti da inserire nell'elenco è stata effettuata in occasione di un'apposita riunione tra i giudici della Sezione, nel corso della quale sono stati valutati i titoli, le capacità e le pregresse esperienze dei professionisti già inseriti nel registro in uso presso l'ufficio.

La deliberazione è stata assunta con la maggioranza dei 3/4 dei giudici presenti nella Sezione.

L'elenco è suddiviso in tre fasce:

- la Fascia A) comprende i professionisti che hanno dato prova, in un numero consistente di procedure, di preparazione e capacità tecniche e di gestione particolarmente elevate, quali palesate dalla approfondita conoscenza delle norme da applicare, dalla oculatezza nell'amministrazione delle risorse e dal carattere rimarchevole dei risultati conseguiti: ad essi possono essere attribuiti tutti gli incarichi, compresi quelli in cui è prevedibile, sulla base degli elementi presenti al momento del conferimento dell'incarico, un attivo pari o superiore a 5 milioni di euro o le procedure di peculiare complessità;

- la Fascia B) comprende i professionisti che hanno dato prova, in un numero consistente di procedure, di elevata preparazione e capacità tecnica e gestionale, sia per la conoscenza delle norme da applicare sia per l'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo: ad essi possono essere attribuiti gli incarichi di bassa o media complessità, con esclusione di quelli riguardanti procedure in cui è prevedibile un attivo pari o superiore a 5 milioni di euro;
- la Fascia C) comprende i professionisti che, nello svolgimento delle attività svolte nell'ambito delle procedure assegnate, hanno dato prova di adeguata preparazione e capacità tecnico-gestionale e che sono stati puntuali e tempestivi negli adempimenti: ad essi sono attribuiti gli incarichi in cui è prevedibile un attivo inferiore ad euro 500.000,00 e le procedure che non presentino profili di complessità.

Le nomine nelle procedure con attivo presumibile nullo o irrisorio saranno ripartite tra i professionisti di tutte le fasce secondo il criterio della rotazione.

Per ciascuno dei professionisti inseriti, sono come detto indicati gli incarichi e le date del relativo conferimento, il giudice delegato della procedura e le indicazioni relative alla complessità dell'incarico ed ai presumibili valori di attivo nonché gli aggiornamenti di detti ultimi elementi, quali consentiti dal progredire delle procedure.

L'elenco sarà aggiornato periodicamente all'esito delle riunioni che saranno svolte dai giudici della Sezione e sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza.

L'inserimento di nuovi professionisti sarà effettuato tenendo conto dei titoli e delle pregresse esperienze professionali e su domanda degli interessati da trasmettere alla cancelleria fallimentare unitamente alla documentazione comprovante l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII.

Il passaggio di un professionista da una fascia all'altra sarà possibile soltanto se la maggioranza dei giudici della Sezione esprima, nell'ambito di apposite riunioni, il proprio parere positivo sulla base di una specifica valutazione di seri e concreti elementi di giudizio.

L'esclusione dall'elenco sarà disposta:

- a) in caso di cancellazione dall'albo di cui all'art. 356 CCII;
- b) nel caso in cui sopravvenga una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 358, comma 2, e dagli artt. 35 comma 4 bis e 35.1 del d. lgs. n. 159/2011;
- c) in presenza di seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi, inadempienze, ritardi o mancanze che dimostrino l'inadeguatezza operativa, tecnico-giuridica o di gestione delle procedure; in particolare verrà valutato il mancato rispetto dei termini della c.d. Legge Pinto senza che vi siano fondate ragioni che giustifichino il prolungarsi della procedura;
- d) in presenza di gravi comportamenti che risultino incompatibili con il prestigio e/o l'onorabilità dell'ufficio.

Nell'ipotesi sub a), l'esclusione sarà automatica.

Nelle restanti ipotesi, sarà disposta con determinazione della maggioranza dei giudici della Sezione.

Qualora un professionista già iscritto sia colpito da incolpazione in sede disciplinare oppure indagato e/o imputato in ambito penale per uno dei reati previsti dall'art. 356 CCII o per altri reati che possano comunque incidere con le funzioni, il prestigio e/o l'onorabilità dell'ufficio, i giudici della Sezione, a maggioranza, potranno disporre la sospensione temporanea dal conferimento degli incarichi.

IV. Il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi rientranti nell'ambito applicativo del presente protocollo saranno attribuiti dal Tribunale con l'obiettivo di garantire la massima efficienza nello svolgimento delle procedure contemperando siffatta esigenza con i principi di adeguata rotazione ed equa ripartizione.

Il conferimento sarà quindi fondato su un criterio automatico di rotazione all'interno di ciascuna fascia, fatti salvi i casi eccezionali in cui sia necessario prescindere dall'automaticità della rotazione per specifiche ragioni connesse alla straordinaria importanza o alla complessità delle procedure oppure per la probabile disposizione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.


In caso di procedure di straordinaria complessità o con attivo presumibile di valore superiore a 5 milioni di euro, potranno essere nominati due o più professionisti di diverse competenze e/o professionalità.

Il presente protocollo, sottoscritto dal Presidente e dai giudici della Sezione, sarà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione, al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, ai Consigli degli ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dei Consulenti del lavoro di Treviso e pubblicato sul sito del Tribunale.

Treviso 7 marzo 2024

Il Presidente della Sezione

Bruno Casciarri



I Giudici della Sezione

Lucio Munaro



Clarice Di Tullio



Petra Uliana

